



Dott. Francesco Martino
NOTAIO
00198 Roma, Via Po n.49

REPERTORIO N. 4975

RACCOLTA N. 3845

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre in Roma, nel mio studio alla Via Po n. 49, alle ore undici e minuti zero

- 9 ottobre 2020 -

dinanzi a me, dott. Francesco Martino, notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- **BONGIORNO Giulia**, nata a Palermo il giorno 22 marzo 1966 e residente in Roma, Via della Fontanella Borghese n. 60, codice fiscale BNG GLI 66C62 G273E;

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Consigliere d'Amministrazione e Socio Fondatore dell'Ente:

"Fondazione Doppia Difesa - ONLUS" con sede in Roma, Via del Leone n. 13, codice fiscale 97460840156, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, al n. 840/2011, nonchè iscritta all'Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la Direzione Regione Lazio; tale nominata nella qualifica di Consigliere con verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 2 ottobre 2019.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione. Al riguardo la comparente dichiara e attesta che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima è stata convocata, in prima convocazione, per il giorno 8 ottobre 2020, alle ore 11.00, presso il mio studio notarile, ma che detta adunanza in prima convocazione non si è tenuta in quanto è andata deserta. In ragione di ciò, la comparente dichiara che la presente adunanza è regolarmente convocata, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche dello Statuto, compreso l'ampliamento delle finalità e delle attività, al fine dell'adeguamento al D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) con conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Stante la mia adesione a tale richiesta, la comparente, nella sua qualità di Socio Fondatore, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, assume la presidenza dell'adunanza e

CONSTATA

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
- che, ai fini dell'espressione del diritto di voto per le

*Registrato a Roma
Ufficio Entrate di Roma 4
il 12/10/2020
al n. 27721
serie 1T
euro 200,00*

deliberazione aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, come richiesto dall'articolo 7 dello Statuto, sono presenti entrambi i Soci Fondatori e precisamente personalmente la medesima comparente, Avvocato BONGIORNO Giulia, e per procura speciale conferita alla medesima comparente, l'altro Socio Fondatore e Consigliere d'Amministrazione, signora HUNZIKER Michelle Yvonne, giusta procura speciale a rogito del dottor Antonio Trezza, Notaio in Milano, rep. 68.337 **che in originale si allega al presente atto sotto lettera "A"**, che la procuratrice dichiara tuttora valida e non revocata né estinta, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, mentre risulta assente giustificato l'altro Consigliere, signora HERITIER HUNZIKER Roxane, che, comunque, ha dichiarato ai Consiglieri di essere al corrente dell'argomento posto all'ordine del giorno e, in particolare, del contenuto del nuovo testo di Statuto e di non opporsi alla sua trattazione e alle delibere inerenti, come la comparente attesta;

- che è presente il dott. Antonio Miani, nato a Roma (RM) il 5 luglio 1966, in qualità di componente del Collegio dei Revisori della Fondazione, autorizzato ad assistere alle adunanze del Consiglio Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Il Presidente dichiara l'adunanza validamente costituita, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo previsto da detta norma statutaria che il Consiglio di Amministrazione provvede a "deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori" ed essendo altresì previsto che in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra che a seguito della recente Riforma del Terzo Settore, attuata con il D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, che ha abrogato la normativa ONLUS a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017, si è reso necessario procedere ad un adeguamento statutario, normativo e organizzativo dell'Ente al fine di conformarsi alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare dall'omesso adeguamento.

Il Presidente espone che il nuovo testo di Statuto della Fondazione proposto all'approvazione dell'odierna adunanza del Consiglio, oltre a contenere alcune modifiche ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai futuri sviluppi della Fondazione e realizzare una migliore gestione della Fondazione stessa, è adeguato al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017) ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quan-

do sarà divenuto operativo, in particolare conformando alla suddetta normativa la definizione delle attività di interesse generale che l'Ente intende svolgere, pur sempre nell'ambito delle attività già svolte dalla Fondazione stessa.

Il Presidente, quindi, passa ad illustrare il nuovo testo di Statuto della Fondazione con precisazione che alcune clausole avranno efficacia soltanto a seguito dell'abrogazione della normativa ONLUS, come meglio specificato all'articolo 17 del nuovo testo di Statuto, in particolare:

- a) la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Doppia Difesa ETS", ma fino all'abrogazione della normativa ONLUS continuerà ad avere l'attuale denominazione di "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS" e soltanto in seguito alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS eliminando la qualifica ONLUS, mentre rimarrà immutata la sede in Roma e la durata indeterminata della Fondazione;
- b) la Fondazione avrà le finalità e le attività di cui al seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 2

FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, in favore delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze. In particolare svolge le seguenti attività di interesse generale:

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;*
- *interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-*

rale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/2017, il tutto ai sensi della lettera u) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il tutto ai sensi della lettera w) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità e svolge le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

- offrire supporto, sostegno psicologico e servizi legali (nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare con esclusione di ogni attività riservata a professionisti regolarmente iscritti in Albi ed Elenchi professionali, dei quali la Fondazione si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la loro diretta responsabilità personale e professionale) per l'assistenza e la tutela delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze, anche in situazioni di violenza c.d. assistita da minori;

- focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, gli abusi e le violenze, sensibilizzandola rispetto a questi fenomeni e promuovendo l'uguaglianza, la difesa dei diritti fondamentali, attraverso attività di comunicazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 11/2017 la Fondazione può svolgere attività e iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso

la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 d.lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.";

c) nel nuovo Statuto risultano diversamente e meglio disciplinate alcune materie, sempre nella principale ottica di adeguamento alla disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore, in particolare con riferimento ai membri della Fondazione, al patrimonio, agli organi della Fondazione ed alla loro disciplina, anche con introduzione della previsione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, al bilancio di esercizio, allo scioglimento della Fondazione ed infine è stato introdotto un ultimo articolo di coordinamento tral'attuale normativa ONLUS e alcune nuove norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dell'adunanza propone, quindi, di adottare, in sostituzione del precedente testo di Statuto, un nuovo testo di Statuto della Fondazione, che viene di seguito allegato.

Da ultimo, il Presidente espone che ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore la Fondazione, ai fini dell'iscrizione dell'Ente al Registro Unico del Terzo Settore, si dovrà procedere alla nomina dell'Organo di Controllo ed eventualmente alla nomina del Revisore Legale dei Conti, peraltro attualmente già in essere ove ricorrano - al momento di presentazione della relativa domanda - i presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'esposizione del Presidente, dopo una breve discussione, all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori,

DELIBERA

a) di accettare tutte le modifiche dello Statuto della Fondazione sopra proposte al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore, ivi compresa l'assunzione della nuova denominazione "Fondazione Doppia Difesa ETS" - sebbene fino all'abrogazione della normativa ONLUS, l'Ente continuerà ad avere l'attuale denominazione di "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS" - nonché l'introduzione statutaria delle finalità e delle attività sopra esposte e quindi, di approvare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione che viene appresso allegato, in sostituzione del precedente;

b) di rinviare alla prossima adunanza del Consiglio la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e, ove ne ricorrano i presupposti, del Revisore Legale dei Conti, eventualmente confermando uno o più dei soggetti che attualmente ricoprono la carica di componenti del Collegio dei Revisori;

c) di stabilire che:

- fino alla data di abrogazione della normativa ONLUS e di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione svolgerà la propria attività istituzionale conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni prorogate del D. Lgs. n. 460/1997 e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017;

- all'atto di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l'iscrizione della Fondazione nel Registro stesso, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, e dovrà senza indugio provvedere a iscriversi e registrarsi presso il medesimo;

- fino alla data di abrogazione della normativa ONLUS, secondo quanto disposto dall'art. 104, secondo comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione si avvarrà della qualifica di ONLUS in tutti i rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati, mentre si asterrà dall'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS nei suddetti rapporti fino alla data dell'avvenuta iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale;

- ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che esso sarà istituito, sarà assunta apposita delibera dell'organo amministrativo, da farsi verbalizzare da Notaio all'uopo incaricato, dalla quale si faccia constare la sussistenza dei requisiti previsti a tal fine dalla legge in quel momento vigente.

In particolare in tale sede avverrà la verifica dei requisiti patrimoniali, la nomina dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale dei Conti (ove non ancora nominati), nonché la verifica della sussistenza di ogni altro eventuale requisito, presupposto o condizione necessari per l'iscrizione. A tale verbale verrà allegata copia del nuovo testo di Statuto, depurato dalle clausole relative a normative di legge non più vigenti.

La componente mi consegna pertanto il nuovo testo dello Statuto della Fondazione che viene sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati, dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti cinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", alla componente, la quale, da me interpellata, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantacinque.

Consta quest'Atto di quattro fogli scritti da persona di mia

fiducia e completati di mio pugno per tredici pagine e parte della quattordicesima fin qui.

Firmato: Bongiorno Giulia

Francesco Martino Notaio

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si rilascia alla parte interessata per gli usi consentiti.

Roma, 21 (ventuno) ottobre 2020 (duemilaventi)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 3845 di Raccolta

N. 68337 di Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno *dieci e sette*
del mese di settembre, in Milano, alla via Filippo Turati n.

8, innanzi a me dottor ANTONIO TREZZA, Notaio residente in
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,


E' COMPARSA

la signora:

HUNZIKER MICHELLE YVONNE, nata a Sorengo (Svizzera) il gior-
no 24 gennaio 1977, residente in Milano, Via Filippo Turati
n. 8, codice fiscale HNZ MHL 77A64 Z133M; la quale dichiara
di intervenire al presente atto nella sua qualità di Socio
Fondatore della: "FONDAZIONE DOPPIA DIFESA - ONLUS", con se-
de in Roma, Via del Leone n. 13, codice fiscale 97460840156,
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso
la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, al
n. 840/2011.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio so-
no certo, dichiara di essere cittadina italiana e a mezzo
del presente atto nomina e costituisce quale suo speciale
procuratore la signora:

BONGIORNO GIULIA, nata a Palermo il giorno 22 marzo 1966,
residente in Roma, Via della Fontanella di Borghese n. 60,
codice fiscale BNG GLI 66C62 G273E;



affinchè in suo nome, vece, conto ed interesse, abbia ad intervenire all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS", meglio sopra identificata, al fine di deliberare le modifiche dello statuto, compreso l'ampliamento delle finalità e delle attività, al fine dell'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto.

All'uopo vengono concesse al nominato procuratore tutte le facoltà necessarie ed opportune, nessuna esclusa o eccettuata, per l'espletamento del presente mandato, compresa quella di esprimere il proprio consenso quale socio fondatore alle modifiche dello statuto della Fondazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, prestare il consenso per apportare allo statuto tutte le modifiche necessarie al fine dell'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) ivi compreso l'ampliamento delle finalità e attività, aventi eventualmente efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017, nonchè di adottare e sottoscrivere il nuovo testo di statuto della Fondazione; di approvare, quindi, tutte le clausole, i patti e le condizioni che riterrà utili, di sottoscrivere tutti i documenti che si renderanno necessari, di rendere tutte le dichiarazioni previste dalla legge, e fare in genere ai fini del presente mandato tutto quanto potrebbe fare

lo stesso mandante se fosse presente, senza che ad esso mandatarario possa mai opporsi difetto od indeterminatezza di poteri; con espressa facoltà di agire in conflitto di interessi.


Il tutto con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore atto di ratifica o conferma, senza alcun corrispettivo e da esaurirsi in unico contesto.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico e completato a mano da me e da mani fide, viene da me letto alla comparente che lo approva e sottoscrive alle ore

dieci e minuti quindici.

Occupi due intere facciate e fin qui della terza di un foglio.

Michele Giampa Bartolotta
Stefano Tenu



ALLEGATO "B" AL N. 3845 di RACCOLTA

S T A T U T O

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS".

Salvo quanto appresso, la Fondazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Le disposizioni del Titolo X del detto Decreto Legislativo, nonché l'abrogazione degli artt. da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460/1997 (salvo l'art. 13 commi 2, 3 e 4), si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 co. 10 del D. Lgs. n. 117/2017, e, comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore - il tutto ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Pertanto, fino al decorso del detto termine, alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative

alla normativa ONLUS.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui sopra e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando l'acronimo ONLUS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di "Fondazione Doppia Difesa ETS".

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede in Roma, Via del Leone n. 13; la sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2

FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, in favore delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze. In particolare svolge le seguenti attività di interesse generale:

	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive mo-	
	dificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.	
	112 e successive modificazioni, ai sensi della lettera a)	
	del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi della lettera	
	b) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa, ai sensi della lettera d) del primo comma	
	dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali (con esclusione della stampa di giornali quo-	
	tidiani), di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi del-	
	la lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	
	117/2017;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e	
	successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	

	teresse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/2017, il	
	tutto ai sensi della lettera u) del primo comma dell'art. 5	
	del D. Lgs. n. 117/2017;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.	
	Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il tutto ai sensi	
	della lettera w) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	
	117/2017.	
	In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità	
	e svolge le suddette attività di interesse generale mediante	
	la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e	
	non esaustiva, a:	
	- offrire supporto, sostegno psicologico e servizi legali	
	(nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare con e-	
	sclusione di ogni attività riservata a professionisti rego-	
	larmente iscritti in Albi ed Elenchi professionali, dei qua-	
	li la Fondazione si avvarrà di volta in volta ed i quali ope-	
	reranno sotto la loro diretta responsabilità personale e pro-	
	fessionale) per l'assistenza e la tutela delle vittime di di-	
	scriminazioni, abusi e violenze, anche in situazioni di vio-	

lenza c.d. assistita da minori;

- focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, gli abusi e le violenze, sensibilizzandola rispetto a questi fenomeni e promuovendo l'uguaglianza, la difesa dei diritti fondamentali, attraverso attività di comunicazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 11/2017, la Fondazione può svolgere attività e iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 d.lgs. 117/2017 e il Consi-

glio nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 3

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i:

- Fondatori;

- Benemeriti o Aderenti.

Sono Fondatori le signore MICHELLE YVONNE HUNZIKER, nata a Sorengo il 24 gennaio 1977, e GIULIA BUONGIORNO, nata a Palermo il giorno 22 marzo 1966, vita loro natural durante, salvo rinuncia.

Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo.

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti o Aderenti le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani e stranieri, o enti anche del Terzo Settore, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità e in misura non inferiori a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Benemerito o Aderente viene attribuita mediante delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione

assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La qualifica di membro della Fondazione deve risultare dal libro dei Benemeriti o Aderenti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Benemerito o Aderente alla Fondazione si perde per recesso, morte o esclusione.

I Benemeriti o Aderenti alla Fondazione possono recedere dalla Fondazione, in ogni momento, mediante una comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio di Amministrazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Benemeriti o Aderenti per gravi motivi e per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario ai doveri di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Benemeriti o Aderenti Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione (il libro dei Benemeriti o Aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione che consentirà l'esame presso la sede della Fondazione con facoltà di estrarne copia.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito con i conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori, risultante dall'atto costitutivo;

b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;

c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del

presente Statuto;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura.

Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 il patrimonio minimo della Fondazione deve essere costituito da una somma liquida disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione

del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamen-

te destinati al Patrimonio;

- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strutturali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

ARTICOLO 6

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale, ove nominato;
- d) il Tesoriere, ove nominato;
- e) il Segretario, ove nominato;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora abbiano anche la qualifica di Fondatori, svolgeranno la loro attività gratuitamente; inoltre, potranno rendere - sempre a titolo gratuito e per conto della Fondazione - le loro rispettive prestazioni professionali per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri. La sua composizione sarà la seguente:

- a) i Fondatori, ovvero le persone dai medesimi designate ai sensi dell'articolo 3;
- b) fino a tre membri nominati dai Fondatori con designazione adottata all'unanimità.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore.

I membri del Consiglio di Amministrazione sub lett. b) restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In ogni ipotesi di vacanza dalla carica di alcuni dei Consiglieri sub lett. b), i Fondatori, all'unanimità provvedono alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita

la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo

2 del presente Statuto, nonché individuare ed approvare i programmi di attività annuali;

- verificare i risultati complessivi della gestione e predisporre, ove non vengano nominati il Direttore Generale e il Tesoriere, e approvare il bilancio consuntivo;

- approvare, ove opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- nominare e revocare il Presidente della Fondazione, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;

- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;

- nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;

- deliberare, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fonda-

zione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-

dente o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri,

senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si

abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario,

inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per

l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione

può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di

inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dall'Or-

gano di Controllo o dal Revisore Legale dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente in-

dicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e

può stabilire che questa sia fissata a non meno di ventiquat-

tro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso

di sua assenza od impedimento, da uno dei Fondatori presen-

ti; in caso di assenza di entrambi i Fondatori, i Consiglie-

ri presenti nominano chi presiede.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione,

con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convoca-

zione la riunione è valida qualunque sia il numero dei pre-

senti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, fir-

mato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario

della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.

La riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi con

gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti,

audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei partecipanti, e in particolare alle seguenti

condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo

verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a

mezzo del proprio Ufficio di Presidenza - di accertare l'i-

dentità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo a-

gli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la

riunione stessa, di regolare lo svolgimento dell'adunanza,

di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo

che si tratti di adunanza in forma totalitaria) le modalità

del collegamento audio/video, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti insieme il Presiden-

te ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- esercita i poteri che di volta in volta il Consiglio gli delega e ha facoltà di rilasciare procure speciali per singo-

li atti o categorie di atti.

ARTICOLO 9

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica.

Il Direttore Generale, in particolare:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

e a rapporti con le autorità tutorie;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, predispone - in accordo con il Tesoriere - la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- svolge ogni ulteriore compito affidatogli.

ARTICOLO 10

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica.

Il Tesoriere, in particolare:

- cura la gestione della cassa;

- sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;

- entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, predispone - in accordo con il Direttore Generale - la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- svolge ogni ulteriore compito affidatogli.

ARTICOLO 11

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 12

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sul-

	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può eserci-	
	tare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo	
	31, primo comma, D.Lgs.n. 117/2017, la Revisione Legale dei	
	Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Re-	
	visori Legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-	
	zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n.	
	117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redat-	
	to in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Or-	
	gano di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Con-	
	siglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e	
	possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i	
	componenti del collegio eleggono al loro interno il Presiden-	
	te.	
	Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito	

verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 13

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

Qualora la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete as-

sociativa di cui all'articolo 41 D. Lgs. n. 117/2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 15

SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, individuate dall'organo sociale competente (Consiglio di Amministrazione), o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e succes-

sive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile,
al Codice Civile.

ARTICOLO 17

NORMA TRANSITORIA

L'efficacia delle norme di cui al presente Statuto che siano incompatibili con le disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997 è differita alla data di abrogazione della disciplina Onlus, secondo quanto disposto dall'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997 e quindi:

- ai sensi della lettera i) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione sarà denominata "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS". La Fondazione è un'organizzazione non lucra-

	tiva di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997	
	n.460. L'Ente utilizzerà la locuzione "organizzazione non lu-	
	crativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella deno-	
	minazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella cor-	
	rispondenza e nelle comunicazioni in pubblico;	
	- ai sensi della lettera c) dell'art. 10 del D.Lgs. n.	
	460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da	
	quelle istituzionali attualmente individuate nelle seguenti	
	finalità e attività istituzionali:	
	"La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse	
	sociale, assumendo iniziative atte a focalizzare l'attenzio-	
	ne dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, sugli abu-	
	si, le violenze ed offrendo sostegno, assistenza e tutela al-	
	le vittime di discriminazioni, abusi, violenze, anche svol-	
	gendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta	
	fondi e finanziamenti a sostegno delle proprie finalità isti-	
	tuzionali. La Fondazione si propone altresì di promuovere	
	l'accoglimento di minori in stato di abbandono e di se-	
	mi-abbandono in contesti favorevoli per la loro crescita se-	
	rena, istruzione e per la creazione di stabili relazioni af-	
	fettive.	
	In particolare, la Fondazione svolge la propria attività nei	
	seguenti settori: tutela dei diritti civili; assistenza so-	
	cial e beneficenza.	
	La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle	

sopra citate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse e comunque non in via prevalente”;

- ai sensi della lettera d) dell’art. 10 del D.Lgs. n.

460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indi-

retto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca-

pitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale che per legge, Statuto o regolamento fanno

parte della medesima ed unitaria struttura;

- ai sensi della lettera f) dell’art. 10 del D.Lgs n.

460/1997, in caso di scioglimento della Fondazione, per qual-

siasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizza-

zione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'artico-

lo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.

235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.